

Penale Sent. Sez. 4 Num. 20815 Anno 2019

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 07/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AMATO PASQUALE nato a CASERTA il 10/09/1983

avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il 12/04/2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli – riconosciuto Pasquale Amato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, cod. pen. – lo condannava alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 240 di multa. L'imputato, in concorso con altre due persone, allo stato non identificate, e previa effrazione e rimozione dei lucchetti posti all'ingresso del deposito di materiale edile della ditta *Belladonna* sito in Sant'Arpino, al fine di trarne un profitto, dopo essersi introdotto nel predetto deposito, si impossessava di materiale ivi custodito, in particolare di quattordici finestre, nove porte, venti chiusure cassonetti avvolgibili (commesso il 29/05/2017).

2. Avverso la prefata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, interpone ricorso sollevando un unico motivo con cui deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. L'effettivo impossessamento della refurtiva, si sostiene, non si concretizzava a causa dell'immediata attivazione del sistema di allarme videosorvegliato che consentiva alla persona offesa di recuperare il materiale sottratto mediante il pronto intervento dei Carabinieri in prossimità del deposito della ditta. Il furto pertanto non può dirsi consumato, non avendo l'imputato conseguito la signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Sulla base dell'episodio *sub iudice*, come insindacabilmente ricostruito in sede di merito, deve invero apprezzarsi la manifesta infondatezza del motivo articolato prospettando la configurabilità della fattispecie tentata anziché di quella consumata del furto. In proposito, il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi, assolutamente pacifici, in forza dei quali, in tema di furto, ai fini dell'impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata - anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata - sotto il dominio esclusivo dell'agente (per tutti, Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi ed altro, Rv. 232092). Il reato è quindi consumato anche se, in un secondo momento, altri o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi definitivamente il possesso della cosa sottratta, magari costringendo lo stesso agente ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione. In una tale prospettiva, il reato è parimenti consumato anche laddove il reo, che si sia impossessato della cosa, se del caso occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo.

Or bene, si tratta di principi che perfettamente si attagliano alla fattispecie *de qua*, emergendo dalla lettura della motivazione della sentenza, che l'imputato era stato sorpreso a bloccato dai Carabinieri alla guida di un furgone su cui era stato caricato il materiale da poco asportato dal deposito della ditta *Belladonna*. La sottrazione era dunque già avvenuta e gli autori

della stessa si erano già allontanati dal deposito ed immessi in strada limitrofa per andarsene. L'impossessamento, correttamente sostiene la Corte del merito, se pur per un arco temporale contenuto, si era ampiamente realizzato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria di tal che può ben dirsi integrata la fattispecie consumata.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Emanuele Di Falvo

